



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale

Tel. 0461494666 - Fax 0461493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it

Trento, 3 novembre 2010

Prot. n. S003/10/332244/1.6/6-10/PG

CIRCOLARE N. 23/EL-Comunità

Ai Sindaci di tutti i comuni della
provincia di Trento
(esclusi Aldeno, Cimone, Garniga
Terme, Trento, Campitello di Fassa,
Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa,
Soraga, Vigo di Fassa)

e, p.c. Ai Presidenti di tutte le Comunità della
provincia di Trento

Al Commissario straordinario del
Comprensorio Valle dell'Adige

LORO SEDI

Oggetto: Assemblea delle comunità – nomina dei rappresentanti dei comuni.

Nel richiamare i contenuti della circolare n. 21/EL-Comunità di data 27 ottobre 2010, e con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alle previsioni recate dall'articolo 16 della legge di riforma istituzionale e dall'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2009 sulla nomina dei rappresentanti dei comuni in seno all'assemblea delle comunità, si precisa quanto segue.

La causa di incompatibilità tra la carica di Presidente o componente dell'assemblea e la carica di consigliere comunale è prevista dall'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2009 unicamente con riferimento agli organi delle comunità, la cui disciplina è demandata al legislatore provinciale.

Tali disposizioni non incidono pertanto sui requisiti di eleggibilità o compatibilità dei consiglieri comunali, contenuti nella normativa regionale, in quanto il DPREg. n.

1/L del 2005 e ss.mm. e il DPreg. n. 3/L del 2005 e ss.mm. non prevedono analoghe cause di incompatibilità operanti nell'ordinamento degli enti locali.

Ne consegue che a seguito delle elezioni del Presidente e dell'assemblea delle comunità i consigli comunali non sono tenuti a rilevare alcuna incompatibilità dei propri componenti con eventuali cariche assunte negli organi comunitari. E' diversamente la sola assemblea della comunità, secondo le modalità richiamate nella citata circolare n. 21/EL-Comunità, l'organo competente a rilevare la causa di incompatibilità nell'ambito delle procedure di convalida degli eletti.

Per la nomina dei rappresentanti dei comuni l'articolo 16, comma 7, della legge di riforma istituzionale prevede la necessità, nelle prime due votazioni, del voto favorevole dei tre quarti dei componenti dei consigli comunali.

In riferimento alle modalità di calcolo di tale maggioranza qualificata nel caso in cui il computo determini una cifra decimale, si ritiene che in assenza di espressa indicazione nel regolamento del consiglio comunale, debba applicarsi il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

Si prega di comunicare tempestivamente l'avvenuta ricezione della presente, ai seguenti numeri:

tel. - 0461 494666/494604

fax - 0461 493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it



LA DIRIGENTE
- dott. ssa Patrizia Gentile -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia Gentile", written over the typed name.